



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001193/P

Del 04/11/2015 15 25 25

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della IV e V Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disciplina per l'accesso alle spiagge degli animali domestici"
(Reg. Gen. n. 88)

Ad iniziativa del Consigliere Carmine De Pascale

Depositata in data 29 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame
V Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, - 4 NOV 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

Il Presidente

29/10/2015
Dott.ssa Di Falco
S. P. C. CARMINO
J

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0014636/A

Del 29/10/2015 09 23 47

Da CR A SERASS

On. Rosetta D'Amelio
Presidente del Consiglio regionale della
Campania

S E D E

Prot. N. 143/GC-DPR/PDL/15

Oggetto: Progetto di legge avente ad oggetto: "Disciplina per l'accesso alle spiagge degli animali domestici".

Gentile Presidente,

trasmetto, in allegato, il progetto di legge di cui all'oggetto, ad iniziativa dello scrivente, costituito da:

- Relazione descrittiva;
- Progetto di legge suddiviso in articoli.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti

Il Presidente
Cons. Carmine De Pascale

C. De Pascale

ATTIVITA' LEGVA
REG. GEN. N. 88

28/10/15
Ug Amabile



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge: "Disciplina per l'accesso alle spiagge degli animali domestici"
ad iniziativa del Consigliere Carmine De Pascale

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 88



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE DESCRITTIVA

Proposta di legge: "Disciplina per l'accesso alle spiagge degli animali domestici"

Con la presente proposta di legge, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e della legislazione nazionale e regionale in materia, la Regione Campania intende consentire un più libero accesso di cani e gatti domestici alle spiagge, al fine, da un lato, di agevolare i possessori di tali animali, con un incremento della attività turistica, e dall'altro di contrastare il ben noto e triste fenomeno dell'abbandono di tali animali e annesso incremento del fenomeno del "randagismo" durante il periodo estivo, che, oltre ad essere una pratica incivile, è causa anche di molti incidenti. Si garantisce l'accesso, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, a tali animali a tutte le spiagge, fatta salva la possibilità ai Comuni, ai titolari della concessione demaniale o ai gestori di adottare misure limitative all'accesso degli animali alle stesse. Si norma in tal modo l'accesso alle spiagge consentendolo solo agli animali in regola con le normative igienico sanitarie e coperti dalle vaccinazioni, vietandolo ai cani femmina nel periodo estrale. Per maggiore sicurezza dei bagnanti, i possessori di cani non identificabili saranno soggetti alle inerenti sanzioni amministrative; viene, inoltre, consentita la sosta degli animali anche nel perimetro degli ombrelloni e, comunque, nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore; viene sempre e comunque garantito il libero accesso dei cani guida per non vedenti. La presente proposta di legge disciplina le modalità di sorveglianza degli animali, il loro benessere, ed il rispetto delle norme igieniche. Obbliga il proprietario o il detentore alla rimozione e allo smaltimento immediato di deiezioni solide, alla pulizia accurata di quelle liquide; consente la balneazione, qualora non espressamente vietata, agli animali, sempre sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o detentore; vieta l'accesso agli stessi in luoghi particolari come piscine, docce, giochi bimbi, purché chiaramente segnalate. Si stabilisce che negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate dovranno essere apposti cartelli contenenti le disposizioni per l'accesso ove previsto, alle spiagge degli animali, onde consentire una corretta convivenza con i bagnanti; in tali luoghi potranno inoltre essere creati appositi spazi riservati agli animali per il ristoro, l'abbeveraggio o il gioco nel rispetto dei piani spiaggia. La proposta di legge prevede l'inserimento nei portali della Regione Campania di una apposita sezione contenente gli elenchi di tutte le aree che consentono l'accesso a cani e gatti e i servizi offerti, in quanto è indubbio che un'adeguata pubblicizzazione della possibilità per i proprietari di animali di poterli portare con sé in vacanza, favorirà nuove presenze di questa tipologia di turisti. Infine, la Regione intende favorire la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali domestici.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

Il presente testo normativo non comporta ulteriori oneri di spesa all'interno del bilancio del Consiglio e della Giunta regionale della Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo consiliare “De Luca Presidente in Rete”

Proposta di legge: “Disciplina per l'accesso alle spiagge degli animali domestici”.

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione Campania garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola.
2. I Comuni possono individuare entro il 30 Aprile di ciascun anno le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni Comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso secondo le norme della presente legge.
3. Per le necessità di cui al comma 2, i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 Aprile di ogni anno al Comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge.

Art. 2

(Accesso alle spiagge)

1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1, dell'articolo 1 sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve esibire idonea certificazione sanitaria o il libretto delle vaccinazioni.
2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.
3. E' vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.
4. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.
5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o, comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore che adotterà le necessarie misure precauzionali.
6. E', comunque, consentito sempre l'accesso dei cani guida per le esigenze vitali dei non vedenti in tutti gli stabilimenti balneari.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Sorveglianza e norme igieniche)

1. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
2. Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.
3. Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.
4. E' interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.
5. Al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.

Art. 4

(Cartelli e spazi dedicati)

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi a carico dei concessionari o gestori appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.
2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali, di cui al comma 1, nel rispetto dei piani-spiaggia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Elenco delle aree di accoglienza)

1. Per pubblicizzare le aree che accolgono cani e gatti con l'indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei suoi siti internet istituzionali del settore turismo un' apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare con le notizie in merito fornite dai concessionari e, dove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.

Art. 6

(Convenzioni)

1. La Regione favorisce la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Campania.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.